



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 55 del 12 Maggio 2017

DECRETI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 13.02.2017, n. 9

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private..... 5

DECRETO 13.02.2017, n. 10

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....14

DECRETO 13.02.2017, n. 11

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....31

DECRETO 13.02.2017, n. 12

Dichiarazione di estinzione della "Fondazione L'Abruzzo Risorge - ONLUS" con sede in L'Aquila.....52

DECRETO 14.02.2017, n. 13

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Guardiagrele (CH) a favore delle Ditte indicate nell' Allegato "A" elenco n. 21.53

DECRETO 09.03.2017, n. 14

D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii.. Nomina del Responsabile dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica - sede di Pescara - Dott. Fabio Ferrante.63

DECRETO 27.03.2017, n. 15

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) a favore della Ditta indicata nell' Allegato "A" elenco n. 3.....64

DECRETO 27.03.2017, n. 16

L.R. n.122 del 29.11.1999. Sostituzione rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) in seno al Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale e dell'incaricato delle funzioni di segreteria tecnica.....70

DECRETO 27.03.2017, n. 17

DPGR n. 4 del 2.2.2017 - Sostituzione componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI. DPGR n. 79 del 8 settembre 2016 - Rettifica.....71

DECRETO 27.03.2017, n. 18

Legge Regionale 21 novembre 2014, n. 41, articolo 8 - Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale" - Sostituzione componente.....72

DECRETO 04.04.2017, n. 19

D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii.. Nomina del Responsabile dell'Ufficio "Segretario Particolare del Presidente" - Sig. Enzo Del Vecchio.	73
DECRETO 04.04.2017, n. 20	
Art. 3 L.R. n. 53 del 10/12/2010. Aggiornamento composizione della Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori (CRUC). Nomina componente supplente dell'Associazione "ACU Abruzzo" Sig.ra Silvana Giordano, in sostituzione del Sig. Alessio Pierantozzi.....	75
DECRETO 06.04.2017, n. 21	
Nomina commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP- sede di Avezzano (AQ), ai sensi dell'art. 15 comma 5° della Legge Regionale 24 Novembre 2016 n° 38.	77
DECRETO 06.04.2017, n. 22	
Proroga del Commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo.....	79
DECRETO 21.04.2017, n. 23	
Proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro e nomina dell'Avv. Luciana Di Pierdomenico, quale Commissario.....	81

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 13.02.2017, n. 9

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - ed iscrizione nel

Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 25-05-2015 trasmessa con raccomandata AR del 26-05-2016 ed acquisita al protocollo regionale il 03-06-2015 (Prot. RA/147143) regolarizzata il 14-04-2016 (Prot. RA/81484 del 15-4-16) del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale di Assemblea dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - del 19-05-2015 (Rep. N. 6274; Racc. n. 4124) nonché copia dell'Allegato A) Statuto - a rogito del Dott. Giuseppe Cardella Notaio in Guardiagrele (CH) iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione "La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - quali la "proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline [...]";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, al fine di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "La Melaverde

Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) – ed al fine dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di quattro Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 07-07-2015; 13-10-2015, 12-07-2016 e 14-11-2016;

VISTA la nota Prot. RA/178466-DPG del 07-07-2016 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università di nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

VISTA la conferma espressa con nota Prot. RA/222253/DPG/P/ del 02-09-2015 richiamata tra l’altro, nel verbale della Conferenza di Servizi del 13-10-2015 - all’esito di richiesta di conferma di cui alla nota Prot. RA/214410 del 19-08-2015 - nel corso della quale si è preso atto della conferma di parere favorevole già espresso dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università nonostante lo svolgimento della “attività di tipo commerciale” prevista dall’art. 5 dello Statuto allegato al Verbale di Assemblea (Raccolta n. 4124 e Repertorio N. 6274 del 19-5-15);

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14-11-2016 nel corso della quale si è preso atto di tutti gli altri pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell’Associazione “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell’Associazione “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH) - e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del “Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa” ed il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell’art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Ortona (CH);
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

Segue Allegato

Allegato "A" al n. 4124 di Raccolta
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"LA MELAVERDE WELLNESS VILLAGE"

STATUTO

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"La Melaverde Wellness Village" - Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Ortona (CH) alla Via Camillo De Ritiis n. 16.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono BIANCO, VERDE, ARANCIO.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di diffondere in tutte le sue forme la pratica dell'attività sportiva dilettantistica. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.

L'Associazione, inoltre, opera esclusivamente nelle materie di competenza Regionale e le sue finalità si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.

Art. 5) Finalità principale dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI cui intenderà affiliarsi.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione

ne di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, altresì, svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.


Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'Assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in



maniera ben visibile sulla bacheca sociale o nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 (cinque) anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre) e più di 7 (sette), elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente


Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 4 (quattro) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti e un segretario con la funzione di tesoriere (o amministratore). Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'assemblea



dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni quattro anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettanti-

stica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 32) L'anno associativo va dal di 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 Legge n. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di Enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Firmato: Marco Iannucci, Giuseppe Cardella Notaio, (sigillo).

DECRETO 13.02.2017, n. 10

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "ABRUZZESE SALUTE - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 14-12-2015 trasmessa con PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale il 16-12-2015 (Prot. RA/316775), confermata, per i profili di competenza regionale, l'11-5-2016 (Prot. RA/108961 del 16-05-2016) e regolarizzata con PEC del 20-06-2016 (Prot. RA/155395 del 05-07-2016) del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in

Cappelle Sul Tavo (PE) - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale di Assemblea dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - del 22-01-2013 (Rep. n. 106865; Racc. n. 17213) nonché copia dell'Allegato B) Statuto - a rogito del Dott. Maria Russo Notaio in Pescara iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale anche concorrente a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) nello svolgimento di attività di "reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro [...] a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona, educativo e ricreativo: l'attività prevalente della cassa mutua è diretta alla promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, al fine di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - ed al fine dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di quattro Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 23-08-2016; 15-09-2016; 18-10-2016 e 14-11-2016;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14-11-2016 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) - e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del "Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa" ed il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Abruzzese Salute - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo" con sede in Cappelle Sul Tavo (PE);
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato

Allegato "B" al n. 17213 di raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO è costituita un'associazione assistenziale denominata "ABRUZZESE SALUTE - Mutua di assistenza del Credito Cooperativo", o più semplicemente ABRUZZESE SALUTE, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Cassa Mutua.

L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra soci al verificarsi degli ipotizzabili bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra soci nella forma della prestazione d'opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i soci ed i soci e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dalla Cassa Mutua, debbono ispirarsi a tali principi e metodo sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2

La Cassa Mutua ha sede nel Comune di Cappelle Sul Tavo (PE). Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire e di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

La Cassa Mutua può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento della sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

La Cassa Mutua ha la durata fino al 31/12/2080 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Esse aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

Art. 4

La Cassa Mutua non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie

MAKIA RUSSO Notario
Pescara - Via N. Fabrizi 111 tel. 085 - 385171 fax 085 - 4225551



finalità statutarie nell'ambito della Regione Abruzzo.

La Cassa Mutua, ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona, educativo e ricreativo: l'attività prevalente della cassa mutua è diretta alla promozione e gestione, direttamente ed in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale.

La Cassa Mutua potrà anche erogare assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei soci defunti.

La Cassa Mutua potrà inoltre:

- a) erogare sussidi, servizi e prestazioni ai soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- b) svolgere attività e organizzare eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;
- c) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro del socio e dei suoi familiari.
- d) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Cassa Mutua.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cassa Mutua potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La Cassa Mutua potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessaria ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Pravia deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Cassa Mutua potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della Cassa Mutua.

L'eventuale attività commerciale svolta dalla Cassa Mutua deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi sociali e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutarie mutualistici.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle

vigenti norme di legge.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Cassa Mutua.

Sono soci ordinari le persone fisiche socie o clienti della Banca di Credito Cooperativo ABRUZZESE CASPALLE SUL TAVO che ne facciano regolare richiesta ai sensi del successivo art. 6. Possono essere soci ordinari anche i lavoratori dipendenti in servizio presso predetta Banca di Credito Cooperativo e gli ex lavoratori dipendenti della medesima Banca che hanno cessato il rapporto di lavoro per collocamento in pensione.

Sono soci ordinari le persone fisiche iscritte, associate, partecipanti o utenti della persone giuridiche in possesso dello status giuridico di socio sostenitore della Cassa Mutua purché ne facciano regolare richiesta ai sensi del successivo art. 6.

Il socio ordinario è il destinatario delle iniziative e delle assistenze della Cassa Mutua.

Sono soci sostenitori la Banca di Credito Cooperativo ABRUZZESE CASPALLE-

SA SUL TAVO e le altre persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Cassa Mutua a/o sostenere economicamente, in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività della Cassa Mutua. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore della Cassa Mutua.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita; codice fiscale, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali dovuti per le prestazioni garantite dalla Cassa Mutua;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal

legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione e ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione alla Cassa Mutua;
- c) l'eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
- d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide in modo discrezionale il Consiglio di Amministrazione. La mancata ammissione deve essere motivata.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso la Cassa Mutua nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e della linea programmatica emanata.

I diritti connessi alla qualità di socio sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti al socio anche in caso di recesso o esclusione del socio o liquidazione anticipata della Cassa Mutua.

La quota di ammissione ed i contributi associativi sono intransmissibili per atto tra vivi, liberamente trasferibili a

causa di morte e non rivalutabili.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposite comunicazioni.

Il Socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti della Cassa Mutua.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Cassa Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cassa Mutua;

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cassa Mutua in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere al Collegio dei Provisori di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio della Cassa Mutua è vincolato per tutta la durata della vita dell'ente ed è costituito:

- a) dal fondo sociale che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque/00) Euro ed un massimo di 100,00=(cento/00) Euro pro-capite, e dalle quote di

ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 10.000,00 (diecimila/00) Euro pro-capite;

b) dalle riserve ordinarie formate con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;

c) dagli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;

d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento/00) Euro pro-capite; per esercizio sociale.

e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Cassa Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e la rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi la riserva statutaria e quindi il fondo sociale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato la predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca di Cass-

OTTO COOPERATIVO ABRUZZESE CARENZE SUL TAVO o in titoli di stato o garantiti dallo stato.

Il patrimonio della Cassa Mutua nella sua diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'associazione, che è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

Una eventuale riduzione del fondo comune non ne obbliga necessariamente la ricostituzione tranne nell'ipotesi in cui la Cassa Mutua ottenga il riconoscimento giuridico da parte della Regione Abruzzo. In tal caso il fondo comune non potrà mai essere inferiore a quello previsto dai regolamenti regionali in materia.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

La Cassa Mutua trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale;

liberalità degli aderenti/privati;

contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 11;

Le entrate derivanti da attività commerciali, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Cassa Mutua.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.

Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva.

In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e la riserva comunque denominate non sono distribuibili tra i soci durante la vita della Cassa Mutua né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi della Cassa Mutua:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Proibiviri.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione degli amministratori sull'attività sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) la nomina degli amministratori, sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche.

ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione.

c) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

a) le modifiche al presente statuto;

b) lo scioglimento anticipato della Cassa Mutua;

c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione.

Art. 16

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio regionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Comitato dei Sindaci, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica certificata trasmessi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione quando è presente o rappresentata almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cassa Mutua e sulla conseguente devoluzione

del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che siano Soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi sociali.

Ciascun socio ha un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri di cui quattro eletti su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

Gli amministratori devono essere scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Cassa Mutua nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Sindaci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Comitato dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio regionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno 1/2 dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del comitato esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;

3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
 4. all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi;
 5. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
 6. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
 7. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
 8. all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
 9. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ad assistenziali;
 10. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
 11. alla convocazione dell'Assemblea avanti ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.
- Le delibere del consiglio di amministrazione devono farsi constatare nell'apposito libro verbali.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cassa Mutua.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cassa Mutua a consorzi ed organismi federativi e consorzi, la cui azione possa tornare utile alla Cassa Mutua stessa ed ai soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria della Cassa Mutua e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4 comma, c.c..

Il numero dei componenti e le attribuzioni del comitato esecutivo sono fissati dallo Consiglio nella stessa adunanza. La composizione del comitato esecutivo è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 24

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

L'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Sindaci.

PRESIDENTE

Art. 25

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cassa Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Cassa Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO DEI SINDACI

Art. 26

Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Comitato dei Sindaci che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai soci sostenitori.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia oppure tra gli iscritti negli albi professionali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato è stato ricostituito.

I sindaci sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai Sindaci per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Cassa Mutua nell'esercizio del loro ufficio e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati scendono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Comitato dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Comitato medesimo.

Art. 27

Il Comitato dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa Mutua e sul suo concreto funzionamento.

Il Comitato dei Sindaci in particolare verifica:

- a) nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato dei Sindaci può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Dagli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell'apposito libro verbali.

Art. 28

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

Il Collegio dei Proibiviri è un organo interno della Cassa Mutua ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Cassa Mutua.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il Presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dal Comitato e gli altri quattro componenti sono nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 17, terzo comma.

I proibiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei proibiviri le controversie in materia di recesso o esclusione dei soci, le risoluzioni di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Cassa

Mutua o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

L'associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 199, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e della modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea dei soci;
- f) intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le clausole associative sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa Mutua potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei di-

pendenti della Cassa Mutua.

Art. 32

In caso di scioglimento della Cassa Mutua, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato della Cassa Mutua, nominerà uno più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea Straordinaria ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni giuridicamente riconosciute e, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383 (Enti di Promozione Sociale).

FIRMATO: FALCONIO FILIPPO - MARIA RUSSO NOTAIO - SIGILLO.

DECRETO 13.02.2017, n. 11

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 09-05-2016 acquisita al protocollo regionale il 20-05-2016 (Prot. RA/114801) del Presidente e legale rappresentante "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7 - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di

diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila del 30-08-2002 (Rep. N. 8017; Racc. n. 3960) nonché copia dell'Allegato A) Statuto - a rogito della Dottoressa Antonella DEL GROSSO Notaio in Montereale iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATO l'interesse sociale dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, quale è quello "senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD ONLUS Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli della persona Down";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, al fine di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7, ed al fine dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 14-07-2016 e 14-11-2016;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14-11-2016 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7, da parte dei competenti Dipartimenti Regionali;

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila" con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7 e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "AIPD - Associazione Persone Down - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila", con sede in L'Aquila, Via Gaglioffi, n. 7;
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e

modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato

Allegato "A" al mio Atto N. 8017 di rep. N. 3960 di racc. STATUTO DELLA	
AIPD	
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN	
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale	
SEZIONE DI L'AQUILA	
ART. 1°) - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
E' costituita una Associazione denominata "AIPD -ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila"	
L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà di seguito denominata per brevità "AIPD ONLUS Nazionale".	
L'Associazione è retta dal presente statuto.	
L'Associazione ha sede in L'Aquila, Via Gagliofoffi n. 7.	
L'associazione ha durata illimitata, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD ONLUS Nazionale con propria delibera, nel caso che la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale o per gravi irregolarità amministrative e statutarie.	




	ART. 2°)- SCOPO
	L'Associazione ha lo scopo, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD ONLUS Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli della persona Down.
	A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:
	a) intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
	b) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione anche con l'organizzazione e la gestione di attività finalizzate alla formazione professionale;
	c) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e adulti con Sindrome di Down nelle scuole e nei centri e nelle forme più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto b), ma senza trascurare lo studio di forme e

	metodologie complementari o alternative che potessero rile-
	varsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi suc-
	citati;
	d) raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pub-
	blico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura
	e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle cir-
	costanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure
	preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricer-
	che, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per
	il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per
	la prevenzione che per la messa a punto del programma più i-
	doneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, men-
	tali ed espressive delle persone Down;
	e) creare una rete di consulenti formata da medici, operato-
	ri sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati
	ai problemi della Sindrome Down al fine di conseguire una
	migliore assistenza medica generale; favorire con ogni mezzo
	la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, sco-
	lastici e sociali;
	f) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legi-
	slativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le
	persone con Sindrome Down;
	g) offrire agli organi legislativi e di governo della Regio-
	ne e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazio-
	ne nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione



	di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti,
	esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e
	pressione;
	h) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occu-
	piano dei problemi delle persone handicappate e dell'infanzia
	in generale per coordinare con esse le attività di rivendica-
	zione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scam-
	biare con esse le informazioni utili relative alle attività
	svolte nelle singole associazioni;
	i) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri
	suecchi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Di-
	chiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui di-
	ritti degli handicappati;
	l) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o
	attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione
	opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perse-
	guire lo scopo anzidetto,
	ART. 3°) SOCI: Categoria
	L'Associazione è composta dai Soci:
	a) ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle e
	tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di
	decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti del-
	le singole possibilità e competenze, a prestare volontaria-
	mente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria
	opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento

	dello scopo dell'Associazione, nonché le persone Down emancipate.	
	Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio ordinario dell'AIPD ONLUS Nazionale.	
	b) SOSTENITORI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, oltre a versare un contributo annuale, intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, anche attraverso attività di volontariato;	
	c) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti.	
	ART. 4°) SOCI - Ammissione, recesso, esclusione	
	Il socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'AIPD ONLUS Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD ONLUS Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la sezione che ne curerà l'invio.	
	Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD ONLUS Nazionale nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera insindacabile, accetta o meno la domanda a so-	
		

	ciò ordinario.
	Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24
	del Codice Civile: viene considerato recedente se non ha
	versato la quota minima della Sezione e dell'AIPD ONLUS Na-
	zionale entro il 30 aprile dell'anno in corso.
	In caso di versamento oltre al termine previsto, il socio
	ordinario può essere riammesso senza ripresentare domanda di
	ammissione.
	Quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può
	più ripetere le quote associative e gli eventuali altri con-
	tribuiti versati, né ha alcun diritto sul patrimonio del-
	l'Associazione; la qualità di socio non è trasmissibile.
	Il socio SOSTENITORE, che ne faccia domanda, è ammesso con
	delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione del-
	la Sezione previo versamento del contributo minimo annuale
	stabilito dall'Assemblea per i soci sostenitori.
	Il Socio sostenitore può recedere o venire considerato rece-
	dente se non ha versato il contributo entro il 31 dicembre
	di ciascun anno,
	I soci sostenitori della Sezione sono di diritto Soci soste-
	nitore dell'AIPD ONLUS Nazionale.
	il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea dell'AIPD Na-
	zionale (art. 6 lettera c) del relativo statuto) su proposta
	della Sezione, divenendo contemporaneamente Socio benemerito
	della Sezione dell'AIPD ONLUS Nazionale.

ART. 5°) - PATRIMONIO	
Il patrimonio dell'Associazione è costituito;	
a) dalle quote associative di sua pertinenza e degli eventuali contributi dei Soci ordinari;	
b) dai contributi dei Soci sostenitori;	
c) da donazioni, eredità e lasciti;	
d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;	
e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinata, promosse e curate dall'Associazione e da altri in suo favore;	
f) da ogni altra entrata.	
Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo della Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.	
ART. 6°) - ORGANI	
Gli organi statutari dell'associazione sono:	
1) l'Assemblea dei Soci;	
2) il Consiglio di Amministrazione;	
3) il Collegio dei Revisori.	
ART. 7°) - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE	
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a	



	parteciparvi cioè:
	a) SOCI ORDINARI che alla data di convocazione siano iscritti nel libro soci, non cancellati o dichiarati recedenti, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 30 aprile, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 30 aprile e i soci ordinari ammessi dal Consiglio di Amministrazione dopo la convocazione e prima dell'Assemblea;
	b) SOCI BENEMERITI della Sezione nominati dall'AIPD ONLUS Nazionale.
	Hanno diritto al voto:
	c) i SOCI ORDINARI che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso sia alla Sezione che all'AIPD ONLUS Nazionale;
	d) i SOCI BENEMERITI.
	Gli altri Soci possono intervenire e prendere la parola senza diritto al voto.
	Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio della sua stessa categoria, esclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.
	Il socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'

	l'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
1	in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più	
o	uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi;	
1	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
1	presenti.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni	
	caso quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci aventi	
3	diritto a parteciparvi.	
	ART. 8°) - ASSEMBLEA - COMPETENZE	
	L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà	
1	dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle	
	leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, an-	
	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	All'Assemblea ordinaria competono:	
	a) la determinazione della quota associativa annuale minima	
	per i Soci ordinari;	
	b) la determinazione del contributo annuale minimo per i So-	
	ci sostenitori;	
	c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e	
	degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;	
	e) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;	
	f) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni im-	



	mobili;
	g) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
	h) deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
	All'Assemblea straordinaria competono:
	a) le modificazioni dello statuto;
	b) lo scioglimento della Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.
	ART. 9°) - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.
	L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.
	Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.
	L'assemblea è convocata entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo; entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'ap-

provazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuna o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10°) - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei Consiglieri, dei Revisori, o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11°) - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a

	maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella
	computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto
	al voto all'inizio dell'assemblea.
	Nelle assemblee straordinarie occorre il voto favorevole di
	almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto a partec-
	iparvi, determinati ai sensi dell'articolo 7.
	Le determinazioni dell'assemblea ordinaria devono constare
	dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario
	dell'assemblea; tutti i verbali devono essere scritti nel-
	l'apposito libro.
	ART. 12°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE
	Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e
	da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche
	non soci, nominati dall'Assemblea.
	I componenti del Consiglio durano in carica due anni, salvo
	che la delibera di nomina determini un periodo più breve;
	sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente,
	salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'As-
	sociazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limi-
	ti fissati dal Consiglio stesso.
	I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano
	a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.
	Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo
	uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra
	i primi, dei non eletti, con delibera consiliare; quelli co-

la	si nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei
so	Soci che delibera al riguardo.
i	L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.
	ART. 13°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE
	Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza da chi fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spediti a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spediti almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri ed i Revisori in carica.
	Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne faccia richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene

	convocato dal Collegio dei Revisori.
	ART. 14°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELI- BERAZIONI
	Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
	Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanano o si astengano.
	In caso di parità è determinante il voto del Presidente del- la riunione.
	Le deliberazioni consiliari debbono constatare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
	ART. 15°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA - COM- PETENZE
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riser- vano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.
	Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo im- pedimento, assenza o mancanza; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento de-

	gli scopi dell'Associazione.
	Può nominare un Segretario al di fuori dei suoi componenti definendone le attribuzioni e l'eventuale compenso. La durata non può superare quella del Consiglio.
	Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.
	Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni anche di contenuto economico finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.
	Il consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei soci ordinari e sostenitori e sulla proposta all'assemblea dell'AIPD ONLUS Nazionale dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestata, come previsto dall'Art. 2 L. 11/8/91 n. 266.
	La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, in qualsiasi sede e grado spettano al Presidente.
	ART. 16°) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE
	L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-

	tembre di ogni anno.
	Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'assemblea dei soci:
	a) entro il 30 novembre, il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo;
	b) entro il 15 febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i ricapitoli dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate.
	Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.
	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca,

designata dal Consiglio medesimo.

ART. 17°) - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei Dottori commercialisti e dei ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare; sono rieleggibili.

Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferme la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 18°) - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di

Registrato a L'Aquila

il 19.09.02

N. 002167

io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaie-in L'Aquila,

attesto che la presente copia, composta di numero 6

fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e si

rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila, 19.09.2016

Antonella Del Grosso



DECRETO 13.02.2017, n. 12

**Dichiarazione di estinzione della
"Fondazione L'Abruzzo Risorge - ONLUS"
con sede in L'Aquila.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO in particolare l'art. 27 del codice civile "Estinzione della persona giuridica";

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 6 del citato DPR 361/2000 concernente l'estinzione della persona giuridica il quale dispone che la Regione accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991", così come modificata dalla LR 47/2006;

VISTO in particolare, l'art. 7 della predetta LR 13/2005, che disciplina il procedimento relativo all'estinzione della persona giuridica;

VISTA l'istanza del 01-12-2015, regolarizzata in data 31-08-2016 (e acquisita al protocollo regionale il 01-09-2016 - Prot. RA/28068) del Presidente e legale rappresentante della "Fondazione L'Abruzzo Risorge - ONLUS" con sede in L'Aquila volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della predetta fondazione;

VISTO il Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione della detta "Fondazione L'Abruzzo Risorge - ONLUS", a rogito del Notaio in L'Aquila Dott. Vincenzo Galeota, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano del 23-04-2015

(Rep. n. 126086; Racc. n. 28549) allegato alla precitata istanza, con cui, tra l'altro, si dispone lo scioglimento della Fondazione e nomina del Liquidatore, con tutti i poteri opportuni e necessari, nonché la devoluzione del patrimonio residuo;

DATO ATTO che, nell'ambito delle Conferenze di Servizi del 25-10-2016 e del 15-12-2016, convocate ai sensi degli artt. 4 e 7, della richiamata LR 13/2005, sono stati espressi i pareri dal Servizio "Bilancio" del Dipartimento "Risorse e Organizzazione" e dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università" e assunti, ai sensi dell'art. 5, 4° co., LR 13/05, i pareri resi dal Dipartimento "Turismo Cultura e Paesaggio" e dal "Dipartimento per la Salute e il Welfare";

EMERSO come da Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23-04-2015 (Rep. n. 126086; Racc. n. 28549) che "la Fondazione non sembra più in grado di poter esercitare la sua attività per le finalità di solidarietà sociale per le quali è stata costituita" e in sostanza riferito nella nota del 03-11-2016 (Prot. RA/110946 del 02-12-2016);

RILEVATO dunque che sussistono le cause di estinzione della Fondazione "L'Abruzzo Risorge" - ONLUS";

CONSIDERATO che la Fondazione "L'Abruzzo Risorge - ONLUS" con sede in L'Aquila, risulta iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche al n. 52;

ACCERTATO che sussistono, pertanto, le circostanze di fatto e di diritto per la dichiarazione di estinzione della Fondazione "L'Abruzzo Risorge" con sede in L'Aquila e la successiva annotazione nel Registro Regionale delle persone giuridiche;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, di quest'ultimo Dipartimento hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di dichiarare** l'estinzione della Fondazione "L'Abruzzo Risorge - ONLUS" con sede in L'Aquila - via Michele Jacobucci, 4;
- **di disporre** la annotazione dell'estinzione della Fondazione "L'Abruzzo Risorge - ONLUS" con sede in L'Aquila - via Michele Jacobucci, 4 nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 14.02.2017, n. 13

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Guardiagrele (CH) a favore delle Ditte indicate nell' Allegato "A" elenco n. 21.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/15 del 01/02/2017 il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse ha approvato la

richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 21 rettificato, datato 13/01/2017, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Guardiagrele (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 21 rettificato, datato 13/01/2017 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 21 rettificato, datato 13/01/2017;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse ed il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1. **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) a favore di n. 40 ditte, indicate nell'allegato "A" elenco n. 21 rettificato, datato 13/01/2017, formato da 6 facciate allegate alla Determinazione Dirigenziale DPD021/15 del 01/02/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **è fatto obbligo** al Comune di Guardiagrele di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 21 rettificato, datato 13/01/2017, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
3. **il Comune** è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4. **è fatto obbligo** al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
5. **la validità** ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. **al Comune** è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della

Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

8. **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/A5 DEL 01/02/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO *Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse*
UFFICIO Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO
Oggetto: L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Guardiagrele (CH) - Elenco n. 21 datato 24/06/2015 e rettificato in data 13.01.2017.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 1766/27;
Visto il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
Vista la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Guardiagrele (CH) con Ordinanza Dirigenziale n. DH7/761 Usi Civici del 02.10.2006;

ACQUISITE agli atti di questo Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione avanzate dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalle ditte inserite nell'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24/06/2015 e rettificato in data 13.01.2017 del Comune di Guardiagrele ricadono in P.R.G. in zona E1 Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione dei possessori;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24/06/2015 e rettificato in data 13.01.2017 dal quale si evincono le ditte nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

IL TECNICO INCARICATO
Dott. Onelio Rupi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Agr. Patrizio Buccioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. ~~Patrizio~~ Di Meo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. ~~Patrizio~~ Di Meo)

Si attesta che in data 02.02.2017 è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta - trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale

ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;

- 2) Di fare obbligo al Comune di Guardiagrele (CH) di riscuotere i canoni di concessione nonché effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 e rettificato in data 13.01.2017 allegato alla presente Determinazione, da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno - nonché 10 annualità pregresse e che le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico delle ditte riportate nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 e rettificato in data 13.01.2017;

Di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento il Dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara- tel. 085/7672812;

Di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

=====

PRESO ATTO che con nota prot. n.19584 datata 03.09.2015, acquisita agli atti con prot. RA/231766 del 14/09/2015, il Responsabile del Servizio del Comune di Guardiagrele (CH) restituisce gli atti istruttori, debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

PRESO ATTO che con la medesima nota, allegata agli atti, si comunica che sono pervenute osservazioni all'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 e riguardanti la richiesta di rettifica di alcuni nominativi e dati catastali di particelle oggetto di legittimazione e affrancazione;

RITENUTO NECESSARIO provvedere, a seguito delle osservazioni, alla rettifica all'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 riguardanti la correzione di alcuni nominativi e dei dati catastali di particelle oggetto di legittimazione e affrancazione;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore delle ditte riportate nell'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 e rettificato in data 13.01.2017 in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n.819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Servizio;

VISTA la L.R. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

- 1) Di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) in catasto come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 21 datato 24.06.2015 e rettificato in data 13.01.2017 formato da n.6 facciate che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore delle ditte in elenco,

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse
Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 21
RETTIFICATO

	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali			Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella	Superficie					
1-334/07	DI CRESCENZO DELIO VIA Strada della Proinda n.191/b GRUGLIASCO (TO)	04-11-1947 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	12	549	0,04,90	63,70	1,91	19,11	21,02	63,70
			TOTALE	12	497	0,04,20	54,60	1,84	16,38	18,02	54,60
						0,09,10	118,30	3,55	35,49	39,04	118,30
2-97/07	MARRONCELLI RITA VIA GRELE N. 13 66016 GUARDIAGRELE (CH)	07-10-1964 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	26	412	0,72,00	936,00	28,08	280,80	308,88	936,00
				27	4100	0,07,00	91,00	2,73	27,30	30,03	91,00
			TOTALE	27	4099	0,02,60	33,80	1,01	10,14	11,15	33,80
						0,81,60	1.050,80	31,82	318,24	350,06	1.050,80
3-151/10	DELL'OSA GIUSEPPE VIA CAPOROSSO 151 66016 GUARDIAGRELE (CH)	14-09-1970 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	3	25	0,11,00	143,00	4,29	42,90	47,19	143,00
				3	1299	0,10,30	141,70	4,25	42,51	46,76	141,70
			TOTALE			0,21,30	284,70	8,54	85,41	93,95	284,70
4-344/10	DI CRESCENZO MARIA NICOLA VIA COMINO 103 66016 GUARDIAGRELE (CH)	27-11-1900 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	25	392	0,16,40	213,20	6,40	63,96	70,36	213,20
			TOTALE			0,16,40	213,20	6,40	63,96	70,36	213,20
5-179/07	DI MARTINO ANTONIO VIA SAN LEONARDO, 36 66016 GUARDIAGRELE (CH)	09-06-1966 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	7	280	0,05,60	72,80	2,18	21,84	24,02	72,80
				7	261	0,04,70	61,10	1,83	18,33	20,16	61,10
			TOTALE			0,10,30	133,90	4,02	40,17	44,19	133,90
6-150/06	DEL ROMANO MARIA GRAZIA VIA GIARDINO 94 66010 RAPINO (CH)	02-07-1946 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	1	463	0,15,70	204,10	6,12	61,23	67,35	204,10
				1	4403	0,10,00	130,00	3,90	39,00	42,90	130,00
				1	4305	0,13,55	175,15	5,28	52,85	58,13	175,15
				1	4306	0,00,55	7,15	0,21	2,15	2,36	7,15
				1	4307	0,02,10	27,30	0,82	8,19	9,01	27,30
				1	4308	0,01,00	13,00	0,39	3,90	4,29	13,00
				1	4350	0,20,70	269,10	8,07	80,73	88,80	269,10
				1	462	0,14,10	183,30	5,60	54,99	60,49	183,30
			TOTALE			0,77,70	1.010,10	30,30	303,03	333,33	1.010,10

7-182/10	CAPUZZI MARIA SANTA VIA GIOVANNI XXIII N. 5 10064 PINEROLO (TO)	04-12-1960	GUARDIAGRELE	2	946	0,00,60	7,80	0,23	2,34	2,57	7,80
				2	282	0,18,40	239,20	7,18	71,76	78,94	239,20
				2	255	0,02,90	37,70	1,13	11,31	12,44	37,70
			TOTALE			0,21,80	284,70	8,54	85,41	93,95	284,70
8-000/07	PRIMAVERA ANGELO VIA BOCCA DI VALLE N.122 66016 GUARDIAGRELE (CH)	17-09-1958	GUARDIAGRELE	25	217	1,50,20	1.952,60	58,58	585,78	644,36	1.952,60
				25	4189	0,03,40	44,20	1,33	13,26	14,59	44,20
				25	240	0,08,20	106,60	3,20	31,88	35,18	106,60
				25	191	0,09,30	120,90	3,63	36,27	39,90	120,90
			TOTALE			1,71,10	2.224,30	66,73	667,29	734,02	2.224,30
9-000/07	CAPUZZI DONATO VIA COLLE GRANARO N.98 66016 GUARDIAGRELE (CH) CAPUZZI ANTONIO VIA COLLE GRANARO N. 98 66016 GUARDIAGRELE (CH)	01-10-1947 26-03-1926	GUARDIAGRELE	37	566	0,20,30	263,90	7,92	78,17	87,09	263,90
				37	597	0,15,50	201,50	6,05	60,45	66,50	201,50
			TOTALE			0,35,80	465,40	13,96	139,62	153,58	465,40
10-322/07	COLASANTE ISOLINA VIA SAN BARTOLOMEO N.4 66016 GUARDIAGRELE (CH)	05-07-1942	GUARDIAGRELE	4	611	0,02,60	36,40	1,09	10,92	12,01	36,40
			TOTALE			0,02,60	36,40	1,09	10,92	12,01	36,40
11-344/07	DI FILIPPO MARIELLA VIA COMINO N.96 66016 GUARDIAGRELE (CH)	02-08-1970	GUARDIAGRELE	27	281	0,09,70	126,10	3,76	37,83	41,61	126,10
			TOTALE			0,09,70	126,10	3,76	37,83	41,61	126,10
12-000/07	DI MARTINO ROSA MARIA VIA MARIO GIARRETTO N.23 00054 FIUMICINO (RM)	07-04-1961 VENEZUELA	GUARDIAGRELE	1	4301	0,00,45	5,85	0,18	1,76	1,93	5,85
				1	4302	0,00,15	1,95	0,06	0,59	0,64	1,95
				1	4303	0,13,35	173,55	5,21	52,07	57,27	173,55
				1	4304	0,00,15	1,95	0,06	0,59	0,64	1,95
			TOTALE			0,14,10	183,30	5,50	54,99	60,49	183,30
13-340/10	PRIMAVERA DANIELA MARINA VIA BOCCA DI VALLE N.118 66016 GUARDIAGRELE (CH)	09-09-1971	GUARDIAGRELE	12	297	0,00,90	11,70	0,35	3,51	3,85	11,70
				12	298	0,14,00	182,00	5,46	54,60	60,05	182,00
				12	1130	0,00,60	10,40	0,31	3,12	3,43	10,40
				12	1131	0,11,60	153,40	4,60	46,02	50,62	153,40
				12	1814	0,01,45	18,85	0,57	5,66	6,22	18,85
				12	1815	0,00,40	5,20	0,16	1,56	1,72	5,20
			TOTALE			0,29,35	381,55	11,45	114,47	125,91	381,55
14-2011	DI CRESCENZO MARIA DI CRESCENZO PASQUALE DI CRESCENZO ARGENTINO GIOVANNI VIA CAPOROSSO 138 66016 GUARDIAGRELE (CH)	28-11-1935 03-12-1914 27-06-1938	GUARDIAGRELE	35	97	0,10,80	140,40	4,21	42,12	45,33	140,40
				35	98	0,22,40	291,20	8,74	87,36	95,10	291,20
				35	127	0,10,30	133,90	4,02	40,17	44,19	133,90
			TOTALE			0,43,50	565,50	2,23	22,32	24,55	565,50
15-310/08	PRIMAVERA MARIO LOC. RASELLI N. 9 66016 GUARDIAGRELE (CH)	03-12-1947	GUARDIAGRELE	25	483	0,03,20	41,60	1,25	12,48	13,73	41,60
			TOTALE			0,03,20	41,60	1,25	12,48	13,73	41,60

16-36706	CARAMANICO MARIO VIA BOCCA DI VALLE 132 66016 GUARDIAGRELE (CH)	21-05-1949 GUARDIAGRELE	12	1086	0,02,30	29,90	0,90	8,37	9,87	26,90		
			12	249	0,16,10	209,30	6,28	62,79	69,07	209,30		
			13	756	0,03,40	44,20	1,33	13,26	14,59	44,20		
			13	500	0,09,60	124,80	3,74	37,44	41,18	124,80		
			13	756	0,01,00	13,00	0,39	3,90	4,29	13,00		
		TOTALE				421,20	12,64	126,36	139,00	421,20		
		17-476/10	DEL ROMANO EMILIA DEL ROMANO FILOMENA DEL ROMANO GIOVANNA DEL ROMANO MARIA VIA S. BIASE 1 66016 GUARDIAGRELE (CH)	28-05-1941 GUARDIAGRELE	1	136	0,01,10	14,30	0,43	4,29	4,72	14,30
				04-02-1944 GUARDIAGRELE	1	527	0,41,10	534,30	16,03	160,29	176,32	534,30
				28-11-1973 ZURIGO-SVIZZERA	1	536	0,28,70	373,10	11,19	111,93	123,12	373,10
				06-03-1958 GUARDIAGRELE	1	537	0,25,20	327,50	9,83	98,28	108,11	327,50
					1	538	0,06,40	83,20	2,50	24,96	27,46	83,20
					1	539	0,05,70	74,10	2,22	22,23	24,45	74,10
					1	540	0,04,50	68,50	1,76	17,55	19,31	68,50
	1			541	0,07,00	91,00	2,73	27,30	30,03	91,00		
	1			4204	0,06,00	78,00	2,34	23,40	25,74	78,00		
	1			4207	0,07,10	92,30	2,77	27,69	30,46	92,30		
TOTALE						1.726,40	51,79	517,92	569,71	1.726,40		
18-478/10	DEL ROMANO GIOVANNA, per 26/06 GROSSI GIOVANNI, per 4/196 GROSSI ROSANNA, per 28/96 VIA EUGENIA OTTAVIANI 6/C 47121 FORLÌ (FC)			28-11-1973 ZURIGO-SVIZZERA	1	6	0,01,80	23,40	0,70	7,02	7,72	23,40
				14-04-1949 GUARDIAGRELE	1	7	0,00,90	11,70	0,35	3,51	3,86	11,70
		30-06-1957 GUARDIAGRELE	1	8	0,33,70	438,10	13,14	131,43	144,57	438,10		
			1	20	0,05,30	68,90	2,07	20,67	22,74	68,90		
			1	31	0,02,90	37,70	1,13	11,31	12,44	37,70		
			1	41	0,08,80	114,40	3,43	34,32	37,75	114,40		
			1	48	0,24,40	317,20	9,52	95,16	104,68	317,20		
			1	62	0,27,20	353,60	10,61	106,08	116,69	353,60		
		TOTALE				1.365,00	40,95	409,60	450,45	1.365,00		
		19-476/10	DEL ROMANO GIOVANNA, per 90/336 GROSSI GIOVANNI, per 14/738 GROSSI ROSANNA, per 105/336 VIA EUGENIA OTTAVIANI 6/C 47121 FORLÌ (FC)	28-11-1973 ZURIGO-SVIZZERA	1	59	0,37,80	491,40	14,74	147,42	162,16	491,40
				14-04-1949 GUARDIAGRELE	1	816	0,00,10	1,30	0,04	0,39	0,43	1,30
				30-06-1957 GUARDIAGRELE	1	817	0,02,10	27,30	0,82	8,19	9,01	27,30
					1	761	0,21,20	275,60	8,27	82,68	90,95	275,60
TOTALE						795,60	23,87	238,68	262,55	795,60		
20-483/07	ALIMONTI LUIGI VIA SCIORILLI 25 66016 GUARDIAGRELE (CH)			08-03-1966 GUARDIAGRELE	1	400	0,01,20	15,60	0,47	4,68	5,15	15,60
					1	401	0,01,10	14,30	0,43	4,29	4,72	14,30
					1	4041	0,01,00	13,00	0,39	3,90	4,29	13,00
					1	410	0,02,40	31,20	0,94	9,36	10,30	31,20
					1	412	0,01,10	14,30	0,43	4,29	4,72	14,30
					1	413	0,00,39	5,07	0,15	1,52	1,67	5,07
					1	414	0,00,14	1,82	0,05	0,55	0,60	1,82
					1	415	0,01,30	16,90	0,51	5,07	5,58	16,90
			1	416	0,00,82	10,66	0,32	3,20	3,52	10,66		
			1	418	0,05,80	75,40	2,26	22,62	24,88	75,40		
			1	409	0,03,00	39,00	1,17	11,70	12,87	39,00		
		TOTALE				237,25	7,12	71,18	78,29	237,25		

21-539/08	GARZARELLA GIANFRANCO VIA COLLE BARONE 79/A 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	26	48	0,19,70	256,10	7,68	76,83	84,51	266,10		
			26	780	0,09,60	124,80	3,74	37,44	41,18	124,80		
			13	189	0,10,00	130,00	3,90	42,90	42,90	130,00		
			13	187	0,44,70	61,10	1,83	18,33	20,16	61,10		
		TOTALE			572,00	17,16	171,60	188,76	572,00			
22-221/10	DESIDERIOSCIOLI MARIA VIA PAGNOTTI N.12 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	2	312	0,07,00	91,00	2,73	27,30	30,03	91,00		
			2	327	0,12,10	157,30	4,72	47,18	51,91	157,30		
			2	1025	0,21,60	280,80	8,42	84,24	92,66	280,80		
			2	1028	0,00,70	6,10	0,27	2,73	3,00	6,10		
		TOTALE			538,20	16,15	161,46	177,61	538,20			
23-110/10	ORLANDO FILIPPO VIA CAPOROSSO 5/B 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	1	593	0,18,90	245,70	7,37	73,71	81,08	245,70		
			1	481	0,09,60	124,80	3,74	37,44	41,18	124,80		
			3	1067	0,07,10	92,30	2,77	27,89	30,46	92,30		
			3	1065	0,06,40	83,20	2,50	24,96	27,46	83,20		
			3	1638	0,01,36	17,55	0,53	5,27	5,79	17,55		
			2	899	0,27,50	357,50	10,73	107,25	117,96	357,50		
			2	814	0,03,70	48,10	1,44	14,43	15,87	48,10		
			3	891	0,01,81	20,93	0,63	6,28	6,91	20,93		
					TOTALE			990,08	28,70	297,02	326,73	990,08
			24-28/10	MARONCELLI ARCANGELO VIA RASELLI, 72 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	12	476	0,02,46	31,85	0,96	9,56	10,51
12	59	0,08,85				115,05	3,45	34,52	37,97	115,05		
1	378	0,15,10				196,30	5,89	58,89	64,78	196,30		
		TOTALE						343,20	10,30	102,96	113,26	343,20
25-39/10	D'ANGELO NICOLA LOC. ATTANASIO,22 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	3	4354	0,02,60	33,80	1,01	10,14	11,15	33,80		
					TOTALE			33,80	1,01	10,14	11,15	33,80
26-40/10	ALIMONTI PINO VIA GRELE 28/A 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	3	1876	0,02,45	31,85	0,96	9,56	10,51	31,85		
			11	360	0,09,75	126,75	3,80	38,03	41,83	126,75		
			11	807	0,03,00	39,00	1,17	11,70	12,87	39,00		
			11	419	0,07,00	91,00	2,73	27,30	30,03	91,00		
			11	231	0,05,85	77,35	2,32	23,21	25,53	77,35		
			11	767	0,00,60	6,50	0,20	1,95	2,15	6,50		
		TOTALE			372,45	11,17	111,74	122,91	372,45			
27-52/10	COLASANTE LUCIA COLASANTE CHRISTIAN COLASANTE JESSICA VIA CAPOROSSO,51 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	1	360	0,20,50	266,50	8,00	79,95	87,95	266,50		
			3	292	0,28,00	364,00	10,82	109,20	120,12	364,00		
			11	4009	0,22,20	288,60	8,66	86,58	95,24	288,60		
		TOTALE			919,10	27,57	276,73	303,90	919,10			
28-58/10	COLASANTE ANGELO VIA CAPOROSSO N.177 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	3	984	0,12,50	162,50	4,88	48,75	53,63	162,50		
			3	15	0,18,30	237,90	7,14	71,37	78,51	237,90		
					TOTALE			400,40	12,01	120,12	132,13	400,40
29-46/10	COLASANTE SANDRO VIA CAPOROSSO N.108 68016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	2	519	0,06,00	78,00	2,34	23,40	25,74	78,00		
			2	517	0,00,80	10,40	0,31	3,12	3,43	10,40		
			2	523	0,01,00	13,00	0,39	3,90	4,29	13,00		
					TOTALE			101,40	3,04	30,42	33,46	101,40

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
OPD021 Servizio Sostegno degli Ecosistemi Ambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

30-48/10	DELL'OSA PATRIZIA VIA CAPOROSSO, 149/B 66016 GUARDIAGRELE (CH) DELL'OSA NADIA VIA CAPOROSSO N. 38 66016 GUARDIAGRELE (CH) DI FAZIO ANTONIETTA, VIA CAPOROSSO N. 148/B 66016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	11	940	0,11,90	154,70	4,64	46,41	51,05	154,70	
			TOTALE		0,11,90	154,70	4,64	46,41	51,05	154,70	
31-45/10	COLASANTE ANGELO VIA CAPOROSSO N.106 66016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	3	528	0,05,10	79,30	2,38	23,79	26,17	79,30	
			3	983	0,12,40	161,20	4,84	48,36	53,20	161,20	
			3	1603	0,02,90	37,70	1,13	11,31	12,44	12,44	37,70
TOTALE				0,21,40	276,20	8,35	83,46	91,81	276,20		
32-75/10	ROSICA ARGENTINO LOC. CAPOROSSO N.179 66016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	1	130	0,01,30	16,90	0,51	5,07	5,58	16,90	
			1	4289	0,008	10,4	0,312	3,12	3,432	10,4	
			1	4018	0,03,50	45,50	1,37	13,65	15,02	15,02	45,50
			1	4287	0,09,70	9,10	0,27	2,73	3,00	3,00	9,10
			1	4042	0,01,20	15,60	0,47	4,68	5,15	5,15	15,60
			1	4170	0,11,40	148,20	4,45	44,46	48,91	48,91	148,20
			2	4110	0,01,50	19,50	0,59	5,65	6,44	6,44	19,50
			1	445	0,16,40	213,20	6,40	63,66	70,36	70,36	213,20
			1	585	0,04,40	57,20	1,72	17,18	18,86	18,86	57,20
			11	929	0,03,70	48,10	1,44	14,43	15,87	15,87	48,10
			11	105	0,07,30	84,80	2,85	28,47	31,32	31,32	84,80
TOTALE				0,52,20	678,60	20,38	203,58	223,94	678,60		
33-99/10	ALIMONTI CARMELA ALIMONTI AMEDINA VIA TRIPIO 123 66016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	3	4501	0,16,60	215,80	6,47	64,74	71,21	215,80	
			TOTALE				0,12,50	162,50	4,88	48,75	53,63
			3	727	0,29,10	378,30	11,35	113,48	124,84	378,30	
34-106/10	ADORANTE AGATA VIA STRADA DEL GIARDINO N. 43 66016 GUARDIAGRELE (CH)	GUARDIAGRELE	6	470	0,08,40	109,20	3,28	32,76	36,04	109,20	
			6	30	0,21,54	280,02	8,40	84,01	92,41	280,02	
			TOTALE				0,29,94	389,22	11,68	116,77	128,44

REGIONE ABRUZZO
 Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
 o della Pesca
 DP0021 Servizio Tecnico degli Ecologisti Ambientali
 e Forestali e Promozione dell'Uso Efficace della Risorse

35-107/10	COLASANTE ANGELO MARIA VIA SANTA LUCIA N. 42 66016 GUARDIAGRELE (CH)	07-08-1947 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	2	341	0,124	161,20	4,84	48,36	53,20	161,20
				2	1043	0,03,50	45,50	1,37	13,65	15,02	45,50
				2	781	0,09,80	127,40	3,82	38,22	42,04	127,40
				2	740	0,01,40	16,20	0,55	5,48	6,01	18,20
				2	739	0,00,60	7,80	0,23	2,34	2,57	7,80
			TOTALE	3	4326	0,03,68	101,40	3,04	30,42	33,46	101,40
							509,34	15,28	152,80	168,08	509,34
36-109/10	COLASANTE ANGELO MARIA COLASANTE PIETRO LOC. SANTA LUCIA N. 42 66016 GUARDIAGRELE (CH)	07-08-1947 GUARDIAGRELE 30-08-1980 ROMA	GUARDIAGRELE	1	293	0,14,70	191,10	5,73	57,33	63,06	191,10
				1	736	0,08,45	109,85	3,30	32,85	36,25	109,85
				1	483	0,25,00	325,00	9,75	97,50	107,25	325,00
			TOTALE			0,48,15	625,95	18,78	187,79	206,56	625,95
37-104/10	DI CRESCENZO MARISA LINA VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 30 66016 GUARDIAGRELE (CH)	23-05-1986 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	25	4163	0,37,85	492,05	14,78	147,82	162,38	492,05
							492,05	14,76	147,62	162,38	492,05
38-105/10	DI CRESCENZO BAMBINA VICO LARGHETTO SANTA CHIARA N. 12 66034 LANCIANO (CH)	05-03-1949 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	25	4162	0,38,65	502,45	15,07	150,74	165,81	502,45
							502,45	15,07	150,74	165,81	502,45
39-128/10	DI CRESCENZO DOMENICO ANTONIO VIA SAN CLEMENTE 15 66016 GUARDIAGRELE (CH)	07-02-1925 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	25	242	0,05,90	76,70	2,30	23,01	25,31	76,70
							76,70	2,30	23,01	25,31	76,70
40-118/10	COLASANTE ELSA VIA CAPOROSSO N. 121 66018 GUARDIAGRELE (CH)	29-10-1950 GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	2	461	0,03,00	39,00	1,17	11,70	12,87	39,00
				2	4203	0,00,10	1,30	0,04	0,39	0,43	1,30
				3	1869	0,24,25	315,25	9,46	94,58	104,03	315,25
				3	1870	0,00,15	1,95	0,06	0,59	0,64	1,95
							TOTALE			0,27,50	357,50

Pescara il 13/01/2017

IL TECNICO INCARICATO
Dott. Oriello Repl


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pasquale Di Vico


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Palazzo Buccioni


DECRETO 09.03.2017, n. 14

D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii. Nomina del Responsabile dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica - sede di Pescara - Dott. Fabio Ferrante.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con estratto del verbale in data 11.06.2014, l'Ufficio Centrale Regionale ha proclamato eletto il dott. Luciano D'ALFONSO, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTE:

- la D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione";
- la successiva D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione";
- la D.G.R. n° 77 del 3.02.2015 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante: "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"", con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'"Ufficio di ascolto sociale" con sede in Pescara, all'interno della Struttura Segreteria del Presidente dell'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente;
- la D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 recante "Parziale modifica ed integrazioni alla D.G.R. n° 77 del 3.2.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare";
- la D.G.R. n° 823 del 6.10.2015 recante "Parziale modifica alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale";
- la D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla

- disciplina delle strutture di supporto ai Componenti l'Esecutivo regionale";
- la D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare";
- la D.G.R. n° 147 del 10.03.2016 recante "Parziale modifica alla D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale. Approvazione nuovo disciplinare";
- la D.G.R. n° 41 del 2.02.2017 recante "Parziale modifica e precisazioni alla D.G.R. n. 147 del 10.03.2016. Provvedimenti", ed in particolare l'art. 7, commi 3 e 6 ed il successivo art. 11, comma 2;
- la nota prot. n° RA/0075036/SQ2 del 21.10.2016 con la quale il Presidente della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso chiede di conferire la Responsabilità dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica, sede di Pescara, al dott. Fabio Ferrante, cat. D3, profilo professionale di "Funzionario Esperto Amministrativo", già in assegnazione temporanea in posizione di comando part-time del 75% presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, fino al 31.10.2017, giusta determinazione direttoriale n° DPB/140 del 16.11.2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento al dott. Fabio Ferrante della responsabilità dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica, sede in Pescara, in applicazione della citata D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'all. "A", all'art. 7, comma 1° alla predetta D.G.R. n° 147 del 10.03.2016 testualmente cita "I Responsabili delle unità organizzative semplici denominate "Uffici" sono nominati dal Presidente, con proprio decreto";

VISTA la tabella "2", alla richiamata D.G.R. n° 147 del 10.03.2016 che fissa in € 14.000,00 il limite massimo annuo dell'emolumento unico attribuibile al personale avente la Responsabilità di Ufficio, da corrispondere con le modalità stabilite nella medesima tabella e

che al dott. Fabio Ferrante tale importo spetta nella misura del 75%, percentuale delle ore che il suddetto dipendente presta presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale;

ATTESO che, nelle more di assegnazione dell'incarico di dirigente del Servizio Risorse e Organizzazione resosi vacante a decorrere dal 10.02.2017, i provvedimenti propri del Servizio medesimo rientrano nella diretta competenza del Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa:

1. **di attribuire** ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii., al dott. Fabio Ferrante, cat. D3, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica, sede di Pescara, fino al 31.10.2017, termine della proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando del medesimo dipendente;
2. **di precisare** che il predetto incarico permane senza soluzione di continuità nel caso di eventuale rinnovo della proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando e decade, comunque, contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente della Giunta che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore;
3. **di attribuire** al predetto Responsabile l'emolumento unico annuo pari al 75% di € 14.000,00, percentuale pari alle ore prestate dal suddetto dipendente presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso;
4. **di stabilire** che detto incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del Servizio Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione;

5. **di dare atto** che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova copertura sul cap. 11215 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale".

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 27.03.2017, n. 15

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) a favore della Ditta indicata nell'Allegato "A" elenco n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/30 del 15/02/2017 il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 10/11/2015, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della

ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 10/11/2015 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 e in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione e affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 10/11/2015;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, hanno espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa e sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1. **è legittimata** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) a favore della ditta, indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 10/11/2015, formato da 1 facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale DPD021/30 del 15/02/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **è fatto obbligo** al Comune di Anversa degli Abruzzi di riscuotere tempestivamente il canone come indicato nel più volte citato allegato "A", elenco n. 3 datato 10/11/2015 nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
3. **il Comune** è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alla ditta se ne farà richiesta e se ne abbia diritto;
4. **è fatto obbligo** al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
5. **la validità** ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità d'intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente, e i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. **al Comune** è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
8. **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati,

valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione sarà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/30 DEL 15.02.2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

UFFICIO Ufficio Usi Civili, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO Oggetto: L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale
affrancazione terre civiche. Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) -
Elenco n. 3 datato 10/11/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 1766/27;
Visto il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
Vista la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.1.04;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di
Anversa degli Abruzzi (AQ) con Ordinanza Dirigenziale n. DH16/135/USI CIVICI
05-03-2004;

ACQUISITE agli atti di questo Servizio Tutela degli Ecosistemi
Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse la
richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione avanzata dall'avente diritto;

CONSIDERATO che il terreno richiesto per la legittimazione e contestuale
affrancazione dalla ditta inserita nell'allegato "A" Elenco n. 3 del Comune di
Anversa degli Abruzzi ricade in P.R.G. in zona "Agricola" ed è utilizzata a coltura
agraria come da autodichiarazione del possessore;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015 dal quale si evince la
ditta nonché il terreno richiesto per la legittimazione e contestuale affrancazione, il
canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO che con la nota prot. n.1125 datata 06.04.2016, acquisita agli
atti con prot. RA/78489 del 12/04/2016, il Responsabile del Servizio del Comune
di Anversa degli Abruzzi (AQ) restituisce gli atti istruttori, debitamente timbrati,
con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Il Responsabile dell'Ufficio
Dot. Patrizio Bucconi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dot. Ing. Pasquale MEO

L'Estensore
Geom. Alberto SIGISMONDI

Si attesta che in data 21 / 02 / 2017 è stato effettuato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 1.4.03.2013
n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione opera - trasparenza" del
sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot. Ing. Pasquale MEO)

ditta riportata nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015;

Di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara - tel. 085/7672812;

Di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

=====

PRESO ATTO che con la medesima nota, allegata agli atti, si comunica che non sono pervenute osservazioni e/o istanze di opposizioni all'allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore della ditta riportata nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015 in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n.819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Servizio;

DETERMINA

- 1) Di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) in catasto come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015 formato da n.1 facciata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore della ditta in elenco, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) Di fare obbligo al Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) di riscuotere i canoni di concessione nonché effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 10/11/2015 allegato alla presente Determinazione, da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno - nonché 10 annualità pregresse e che le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico della

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

Ufficio Usi Civici

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2.

ELENCO N. 3

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	DEL ROSSO MARISA VIA C. D'ANNUNZIO, 4 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)	10/07/1939 A FOLIGNO	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	7	658	45,24	1,38	13,57	14,93	45,24
	PESCARA LI 10/11/2015		TOTALE			45,24	1,38	13,57	14,93	45,24

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(vacante)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot.ssa Maria Antonietta FUSCO)

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
ex Servizio Regionale Pesca
La presente è una copia di
n. 314/2015, allegata al
all'originale emanato presso questo
Servizio.
Pescara, li 10/11/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)
Si tratta di una copia di n. 314/2015
allegata al n. 314/2015
di Anversa degli Abruzzi (AQ)
Anversa degli Abruzzi, li 06/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anversa degli Abruzzi (AQ)



La presente copia, composta di n. 3 fogli
è copia conforme all'originale emesso da questo
Ufficio.
Pescara, li 10/11/2015

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
Ufficio Servizi Usi Civici
e Foreste e Pianificazione Agro-Alimentare

DECRETO 27.03.2017, n. 16

L.R. n.122 del 29.11.1999. Sostituzione rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) in seno al Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale e dell'incaricato delle funzioni di segreteria tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 29 novembre 1999, n. 122 avente ad oggetto: "Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale";

VISTI, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 che dispongono l'istituzione del Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale, organismo tecnico consultivo sugli interventi in materia di

educazione ambientale e ne stabiliscono la composizione, le modalità di insediamento, la durata e la disciplina organizzativa e funzionale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 869 del 3 novembre 2015 con la quale, in attuazione della legge indicata, si è proceduto al rinnovo delle designazioni dei componenti il Comitato in parola;

RICHIAMATO il precedente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.112 del 20 dicembre 2015 con il quale sono stati nominati i componenti dell'attuale Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale, come di seguito riportato:

Emidio Primavera	Presidente
Dario Ciamponi	Rappresentante della Regione Abruzzo al tavolo tecnico permanente Stato-Regioni - INFEA
Carlo Zamponi	A.R.T.A. Abruzzo
Pasquale Casale	Regione Abruzzo - Ufficio Parchi e Riserve
Maria Cristina De Nicola	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale
Giuseppina Leone	Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
John Forcone	Esperto
Andrea Natale	Esperto
Umberto Del Sole	Esperto
Patrizia Di Gregorio	Esperto

VISTA la nota del 12.01.2017 ns. prot. 0005596/17 (all. 1) con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la sostituzione, quale proprio rappresentante in seno al Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale, della sig.ra Cristina De Nicola, con la sig.ra Antonella Mancaniello;

RITENUTO di nominare la sig.ra Antonella Mancaniello componente del Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale in sostituzione della sig.ra Cristina De Nicola,

quale rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;

TENUTO CONTO del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA;

CONSIDERATO che con lo stesso Decreto 112/2015 le funzioni di Segreteria tecnica erano state assegnate alla dott.ssa Dina Cardone, in servizio presso il Dipartimento

Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA DPC025 e che a seguito del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA, si ritiene opportuno assegnare le suddette funzioni alla dott.ssa Gabriella Di Tota dipendente regionale presso lo stesso Dipartimento e Servizio sopra specificato;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo le proprie firme sul presente atto ne attestano, rispettivamente, la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa e la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di nominare** la Sig.ra Antonella Mancaniello, in rappresentanza dell'U.S.R., componente del Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale, in sostituzione della Sig.ra Cristina De Nicola.
2. **di stabilire** che le funzioni di Segreteria tecnica siano svolte dalla dott.ssa Gabriella Di Tota dipendente a tempo indeterminato assegnata al Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Regionale della Regione Abruzzo.

La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 27.03.2017, n. 17

DPGR n. 4 del 2.2.2017 - Sostituzione componente del Consiglio Direttivo

dell'ERSI. DPGR n. 79 del 8 settembre 2016 - Rettifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 9, della predetta legge regionale che stabilisce: "Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province (...)";

VISTO il proprio precedente Decreto n. 79 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'ERSI, ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 summenzionata;

PRESO ATTO della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Chieti n. 6 del 22 dicembre 2016 con cui l'ASSI Chietino ha designato quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI il Sindaco di Scerni, sig. Alfonso Ottaviano, nato a Atesa il 8/8/1980, in sostituzione del componente Antonino Amorosi;

RITENUTO, di dover provvedere alla sostituzione del componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI come disposto dall'ASSI di Chieti con la predetta deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2016 e di nominare componente il sig. Alfonso Ottaviano, sindaco del Comune di Scerni;

RILEVATO che con D.P.G.R n. 4 del 2.2.2017 si è quindi proceduto alla nomina del nuovo consiglio direttivo dell'Ersi secondo la seguente composizione:

- Daniela Valenza, Presidente;
- Alfonso Ottaviani, componente;
- Ilario Lacchetta, componente;
- Roberto Di Marco, componente;
- Mauro di Ciccio, componente;

RILEVATO, altresì, che per mero errore materiale il nominativo del componente Sig. Alfonso Ottaviano è riportato erroneamente nel cognome, Ottaviani, anziché Ottaviano;

RITENUTO opportuno dover procedere con la formale correzione del sopra citato refuso materiale;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento espresso dal Direttore e dal Dirigente con le firme apposte in calce alla presente;

DECRETA

1. **di prendere atto** della designazione, quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, del Sindaco di Scerni, sig. Alfonso Ottaviano, nato a Atessa il 8/8/1980, in sostituzione del componente sig. Antonino Amorosi, fatta dall'Assemblea Provinciale di Chieti con la predetta deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2016;
2. **di nominare**, pertanto, quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, il sig. Alfonso Ottaviano, Sindaco di Scerni, nato a Atessa il 8/8/1980 in sostituzione del precedente componente sig. Antonino Amorosi;
3. **di dare atto** che il Consiglio Direttivo dell'ERSI, per effetto della sostituzione effettuata è così costituito:
 - Daniela Valenza, Presidente;
 - Alfonso Ottaviano, componente;
 - Ilario Lacchetta, componente;
 - Roberto Di Marco, componente;
 - Mauro di Ciccio, componente;
4. **di dare atto** che, ferma restando la rettifica disposta con il presente atto, sono fatti salvi, ai fini della decorrenza del nuovo Consiglio direttivo, gli effetti del D.P.G.R. n. 4 del 2.2.2017;

5. **di notificare** il presente decreto a tutti i componenti, al Presidente dell'ERSI, alle Assemblee dei Sindaci - ASSI ed al Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 27.03.2017, n. 18

Legge Regionale 21 novembre 2014, n. 41, articolo 8 - Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale" - Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 579;

VISTA la Legge Regionale dell'Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" "e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale del Molise 4 marzo 2015 n. 2 recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

VISTO in particolare,

- l'articolo 8, comma 1, della predetta L.R. n. 41/2014 il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise;
- il secondo capoverso del medesimo articolo 8, comma 1, della L.R. n. 41/2014 il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito della designazione

del Ministro della salute e delle nomine dei Consigli regionali, di concerto con la Regione Molise;

VISTO il proprio decreto n. 95 del 20 ottobre 2015 con cui si è provveduto a nominare, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale", nelle persone del dott. Nicola D'Alterio, della dott.ssa Manola Di Pasquale e del dott. Giampaolo Colavita;

VISTA la nota del Ministro della Salute, prot. n. 2423-P del 6 marzo 2017 con cui sono state comunicate le dimissioni rassegnate dal dott. Nicola D'Alterio in data 9 febbraio, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IZSAM, e contestualmente designato, in sostituzione, il dott. Pietro Di Giulio;

RILEVATA, pertanto la necessità di procedere alla sostituzione, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale", del dimissionario dott. Nicola D'Alterio, con il dott. Pietro Di Giulio;

DATO ATTO che il Ministro ha provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 del designato dott. Pietro Di Giulio;

DATO ATTO, che il soggetto designato è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 41/2014;

DATO ATTO il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di prendere atto** della designazione, inviata dal Ministro della Salute, di cui alla nota prot. n. 2423-P del 6 marzo 2017, del dott. Pietro Di Giulio, quale sostituto del dimissionario componente dott. Nicola D'Alterio;

- **di nominare**, pertanto, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale", il dott. Pietro Di Giulio;
- **di precisare** che, in virtù di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "G. Caporale" è così costituito:
 - dott. Pietro Di Giulio;
 - dott.ssa Manola Di Pasquale;
 - dott. Giampaolo Colavita;
- **di disporre** l'immediata pubblicazione del presente provvedimento e la notifica dello stesso in data odierna ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- **di comunicare** il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio della Regione Molise, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 04.04.2017, n. 19

D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii. Nomina del Responsabile dell'Ufficio "Segretario Particolare del Presidente" - Sig. Enzo Del Vecchio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con estratto del verbale in data 11.06.2014, l'Ufficio Centrale Regionale ha proclamato eletto il dott. Luciano D'Alfonso, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTE:

- la D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione";
- la successiva D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina

- delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n° 77 del 3.02.2015 recante “Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante: “Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante “Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione””;
 - la D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 recante “Parziale modifica ed integrazioni alla D.G.R. n° 77 del 3.2.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare”;
 - la D.G.R. n° 823 del 6.10.2015 recante “Parziale modifica alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale”;
 - la D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 recante “Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai Componenti l'Esecutivo regionale”;
 - la D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 recante “Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare”;
 - la D.G.R. n° 147 del 10.03.2016 recante “Parziale modifica alla D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale. Approvazione nuovo disciplinare”;
 - la D.G.R. n° 41 del 2.02.2017 recante “Parziale modifica e precisazioni alla D.G.R. n. 147 del 10.03.2016. Provvedimenti”;

VISTA la nota prot. n° RA/0088362/17 del 3.04.2017 con la quale il Presidente della Giunta Regionale richiede l'assegnazione temporanea del dipendente Sig. Enzo Del Vecchio presso il suo Ufficio di Diretta Collaborazione, quale Responsabile dell'Ufficio “Segretario Particolare del Presidente” a seguito del pensionamento del Sig. Claudio Ruffini dall'1.04.2017, fino al 31.12.2017, precisando che tale incarico può essere rinnovato;

VISTA la nota prot. n° 80579 del 30.03.2017 con la quale il dipendente di cui trattasi, in aspettativa senza assegni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, art. 81, rassegna le proprie dimissioni da Vicesindaco ed Assessore del Comune di Pescara;

VISTA la nota prot. n° 0089118/17 del 4.04.2017 con la quale il Servizio Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione assegna temporaneamente il dipendente Sig. Enzo Del Vecchio, cat. B3, profilo professionale di “Collaboratore Specializzato Informatico”, presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale con sede in Pescara, con decorrenza 4.04.2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento al Sig. Enzo Del Vecchio della responsabilità dell'Ufficio “Segretario Particolare del Presidente” in applicazione della citata D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1° della Disciplina delle Strutture dei componenti dell'esecutivo regionale, approvata con la predetta D.G.R. n° 41 del 2.02.2017 testualmente cita “I Responsabili delle unità organizzative semplici denominate “Uffici” sono nominati dal Presidente, con proprio decreto”;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Risorse Umane è assente ed il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa:

1. **di attribuire**, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 e ss. mm. e ii., al Sig. Enzo Del Vecchio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio “Segretario Particolare del Presidente”;
2. **di stabilire** che detto incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del Servizio

Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione;

3. **di precisare** che l'incarico di responsabilità del predetto Ufficio è conferito fino al 31.12.2017, è eventualmente rinnovabile, e decade, comunque, contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente della Giunta che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore;
4. **di dare atto** che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova copertura sul cap. 11215 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale".

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 04.04.2017, n. 20

Art. 3 L.R. n. 53 del 10/12/2010. Aggiornamento composizione della Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori (CRUC). Nomina componente supplente dell'Associazione "ACU Abruzzo" Sig.ra Silvana Giordano, in sostituzione del Sig. Alessio Pierantozzi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto n. 77 del 19/08/2016, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha aggiornato la composizione della Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori (CRUC) istituita con proprio D.P.G.R. n. 108 del 15/12/2014, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 53/2010;

VISTA la nota del 6 marzo 2017, acquisita al Prot. 0057067/17 in pari data, con la quale l'Associazione "ACU Abruzzo" comunica la designazione, quale componente supplente della CRUC, la Sig.ra Silvana Giordano, in sostituzione del Sig. Alessio Pierantozzi;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci Ordinaria dell'ACU del 07.02.2017 dalla quale si evince la rinuncia del socio Sig. Alessio Pierantozzi;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445), relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, trasmessa con la sopracitata nota del 6 marzo 2017;

ACCERTATO che la designata Sig.ra Silvana Giordano è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 53/2010;

DATO ATTO che l'Ufficio Internazionalizzazione ha acquisito la designazione pervenuta per la nomina del componente supplente, in rappresentanza dell'Associazione "ACU Abruzzo", della CRUC e che la documentazione presentata, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso Ufficio;

DATO ATTO che l'Associazione "ACU Abruzzo" che ha fatto pervenire la designazione, è iscritta nel Registro regionale, istituito ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 10/12/2010, n. 53;

DATO ATTO, altresì, che l'incarico è gratuito e che le eventuali spese di missione sono a carico dell'amministrazione, ente ed associazione che designa il proprio rappresentante;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, con la firma in calce;

DECRETA

- a. **di nominare**, quale membro della Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori (CRUC), il componente supplente designato dall'Associazione "ACU Abruzzo", Sig.ra Silvana Giordano, nata a Foggia il 25/04/1949 e residente in Grottammare (AP) - Via Cuprense n. 7, in sostituzione del Sig. Alessio Pierantozzi;
- b. **di aggiornare** la composizione della CRUC istituita con proprio DPGR n. 108 del 15/12/2014 e, da ultimo aggiornata con DPGR n. 77/2016, con il componente

supplente designato dall'Associazione "ACU Abruzzo";

c. **di dare atto** che la CRUC a seguito dell'aggiornamento è dunque così composta:

1. dall'Assessore Regionale delegato in materia o da un suo delegato, che la presiede;
2. dal Dirigente del Servizio della Struttura Regionale competente in materia di commercio o da un funzionario da questi delegato;
3. dai rappresentanti designati da ciascuna associazione dei consumatori, come di seguito indicati:
 - Associazione ADICONSUM: ZANGARDI Vincenzo, nato a Poggio Imperiale (NA) il 01.02.1948 e residente a Spoltore (PE) in Via Praga n.16, membro effettivo; CORRARO Alberto nato a Sulmona il 05.03.1959 e residente a Popoli (PE) Via Gramsci n. 218, membro supplente;
 - Associazione CODACONS: RUGGIERI Vittorio, nato a Francavilla al Mare (CH) il 03/08/1967 ed ivi residente in via Nettuno n.75, membro effettivo; FOGLIETTI Federica nata a Roma il 27/10/1974 e residente a L'Aquila in Via Onna n. 7, membro supplente;
 - Associazione FEDERCONSUMATORI: TERENZI Antonio nato a Montesilvano (PE) il 13/05/1948 e residente in a Montesilvano (PE) in Via Pietro Micca n. 3, membro effettivo; DI CICCIO Tino, nato a S. Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 14/08/1948 e residente a Pescara in via Maestri del Lavoro n.39, membro supplente;
 - Associazione CONTRIBUENTI.IT: FIORITI Donato nato a Roma il 12/11/1965 e residente a Pescara in Via Marconi n.

354, membro effettivo; D'ONOFRIO Ernesto nato a Villamagna (CH) il 23/03/1968 e residente a Francavilla al Mare (CH) in Via Adriatica Nord n. 5/A, membro supplente;

- Associazione AS.CON. ABRUZZO: CURITTI Aldo, nato ad Aielli (AQ) il 1.8.1962 e residente in Celano (AQ), Via Roma n.118, membro effettivo; DI SANZA Cristina, nata ad Avezzano (AQ) il 05/01/1982 ed ivi residente in Via V. Bellisario n. 4, membro supplente;
- Associazione CODICI: D'ANDREA Giovanni nato a Castiglione a Casauria (PE) il 20/12/1955 e residente a Torre dè Passeri (PE) in Via II^ Fara n. 15, membro effettivo; DAMINATO Gabriella nata a Popoli (PE) il 15/12/1974 ed ivi residente in Via A. Moro n. 33/1, membro supplente;
- Associazione GUARDIACIVICA: LATTOCCO Claudio, nato a Civitella Casanova (PE) il 20/04/1956 e residente a Pescara in Strada Vicinale Bosco n. 74, membro effettivo; LATTOCCO Walter nato a Civitella Casanova (PE) il 04/02/1952 ed ivi residente in Via Roma n. 29, membro supplente;
- Associazione CONFCONSUMATORI: MAZZA Vincenzo, nato ad Afragola (NA) e residente a Sulmona (AQ) in Via Montenegro n. 37 membro effettivo; MARINO Andrea, nato a Sulmona (AQ) il 19/06/1973 ed ivi residente in Via dei Sangro n.11, membro supplente;
- Associazione ARCO CONSUMATORI ABRUZZO: VENNI Franco, nato a Firenze il 26.12.1942 e

- residente a Silvi (TE) Via Roma n. 194, membro effettivo; VALLESE Walter nato Pescara il 20/01/1969 ed ivi residente in Via Umbria, membro supplente;
- Associazione ADOC: PIERSANTE Luca, nato a Pescara il 02/05/1966 ed ivi residente in via V. De Gama n. 78, membro effettivo; RONZONE Patrizia, nata a Pescara il 27/04/1981 ed ivi residente in Via Cadorna n. 26, membro supplente;
- Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO: GOLATO Antonio, nato a Villalfonsina (CH) il 23/11/1947 e residente a Lanciano (CH) in Via Marcianese n. 121/A, membro effettivo; GOLATO Marco, nato a Lanciano (CH) il 05/08/1976 e residente a Roma in Via delle Rose n. 140, membro supplente;
- Associazione CITTADINANZATTIVA: PULINI Lucio, nato ad Arsita (TE) il 01/09/1943 e residente a Pescara in Via D. Spiga n. 4, membro effettivo; CERULLI Aldo nato a Macerata il 29/10/1945 e residente a Chieti in Via Sulmona n. 75, membro supplente;
- Associazione ACU- Associazione Consumatori Utenti No Profit Sede regionale Abruzzo: DI CORCIA Luigi, nato a S. Giovanni Rotondo il 9/8/1978 e residente in via Monte Bianco n. 7 Grottammare e domiciliato in Pescara alla via Lucania n. 2, membro effettivo; GIORDANO SILVANA nata a Foggia il 25/04/1949 e residente in Grottammare (AP) - Via Cuprense n. 7, membro supplente;

- d. **di dare atto** che gli incarichi sono gratuiti e che le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti;
- e. **di dare mandato** al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti di notificare il presente decreto ai componenti della CRUC, alle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 4 L.R. n. 53/2010 ed al Ministero dello Sviluppo Economico - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
- f. **di pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 06.04.2017, n. 21

Nomina commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP- sede di Avezzano (AQ), ai sensi dell'art. 15 comma 5° della Legge Regionale 24 Novembre 2016 n° 38.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 25/10/1996 n° 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione" ed in particolare l'art. 7 che disciplina la composizione delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ERP;

VISTO il quinto comma dell'art. 15 della Legge Regionale 24/11/2016 n° 38, di modifica del terzo comma dell'art. 4 della Legge Regionale 03/08/2011, n° 27, che recita "Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il quale devono essere ricostituite";

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 08.04.2016 che stabilisce, tra l'altro, che il Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente - oltre le funzioni che gli sono proprie in forza dell'art. 121 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale - tutte quelle non espressamente conferite al Vicepresidente ed agli Assessori, tra cui "la proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi e di vertice - collegiali, individuali, ordinari e straordinari - di enti, aziende, agenzie, società, consorzi e organismi comunque denominati che siano controllati, partecipati o vigilati dalla Regione e la cui nomina non dipenda dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto vigente, anche laddove la predetta proposta e/o designazione coinvolga i settori di attività affidati al Vicepresidente ed agli Assessori ai sensi delle leggi regionali di settore";

CONSIDERATO che il competente Servizio Edilizia Sociale del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha provveduto a richiedere alle ATER regionali ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assegnatari, maggiormente rappresentative, l'invio delle designazioni dei propri rappresentanti al fine di provvedere alla nomina delle nuove commissioni nei termini fissati dal predetto art. 15 comma 5° della L.R. 38/2016;

ACCERTATO che, sebbene più volte sollecitate, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari hanno designato, per la maggior parte delle commissioni, i propri rappresentanti in modo autonomo ed in assenza di un'intesa tra le varie sigle sindacali, nonché in numero maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento;

RILEVATO, per quanto sopra esposto, e considerato che la legge regionale di riferimento non disciplina la scelta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in presenza di designazioni in numero maggiore rispetto ai componenti da nominare, che l'individuazione dei singoli rappresentanti debba essere effettuata secondo i seguenti criteri generali, validi per tutte le Commissioni Assegnazione Alloggi regionali:

- preliminarmente il contenimento dei costi da sostenere in termini di rimborso spese, nominando, per quanto possibile,

componenti aventi residenza più vicina possibile alla sede delle rispettive commissioni;

- evitare il cumulo di cariche allo stesso soggetto;
- garantire in ogni caso un'adeguata rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali;

VISTE le designazioni pervenute da parte dell'ATER competenti per territorio e da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assegnatari maggiormente rappresentative, corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestanti l'insussistenza di cause ostative e/o di inconferibilità e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti in materia;

RITENUTO, sulla base delle motivazioni sopra esposte circa le designazioni effettuate dalle varie organizzazioni sindacali, di poter individuare per la Commissione per l'Assegnazione Alloggi con sede in AVEZZANO (AQ) i seguenti componenti:

Componenti:

- in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti:
 - Desirè D' Andrea (CGIL - CISL-UIL), residente ad Avezzano (AQ) in Via Elvezia, 33;
- in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali degli Assegnatari:
 - Salvatore Martire Luca (SUNIA-SICET-UNIAT), residente a Avezzano (AQ) in Via Piana, 82
 - Alfredo Moschettini (SUNIA-SICET-UNIAT) residente a Avezzano in Via G. Verrazzano, 34
- in rappresentanza dell' ATER di L'Aquila:
 - Francesca Aloisi residente a L'Aquila in Piazza Bariscianello, 1/a;

ACQUISITI i Curricula Vitae e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, attestanti l'insussistenza di cause ostative e/o di inconferibilità e incompatibilità di cui alle leggi vigenti in materia;

EFFETTUATE le prescritte verifiche presso i casellari giudiziari circa l'assenza di carichi pendenti;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

DECRETA

- **in attuazione** del citato art. 15 comma 5° della Legge Regionale 28/11/2016 n. 38, viste le designazioni pervenute da parte dell'ATER di L'Aquila e da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assegnatari maggiormente rappresentative, la nomina della Commissione per l'assegnazione alloggi con sede in AVEZZANO, nella sua composizione come di seguito riportata:
 - Presidente: Pierangelo Guidobaldi (già nominato con DPGR n. 4 del 12/01/2016 e confermato)
 - Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;
 - Componenti:
 - in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti:
 - ✓ Desirè D' Andrea (CGIL - CISL- UIL), residente ad Avezzano (AQ) in Via Elvezia, 33;
 - in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali degli Assegnatari:
 - ✓ Salvatore Martire Luca (SUNIA-SICET-UNIAT), residente a Avezzano (AQ) in Via Piana, 82
 - ✓ Alfredo Moschettini (SUNIA-SICET-UNIAT) residente a Avezzano in Via G. Verrazzano, 34
 - in rappresentanza dell' ATER di L'Aquila:
 - ✓ Francesca Aloisi residente a L'Aquila in Piazza Bariscianello, 1/a;
 - Segretario: da individuare da parte dell'ATER di L'Aquila
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 comma 5° della Legge Regionale 24/11/2016, n° 38, la commissione come sopra nominata con decorrenza dal 01.03.2017, resterà confermata sino

all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- **di pubblicare** il presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 06.04.2017, n. 22

Proroga del Commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D.P.G.R. 14 novembre 2016, n. 93, con il quale si è disposto in particolare:

- lo scioglimento degli Organi di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Via Gizio, 36 - 66100 Chieti Scalo (CH) ed il contestuale commissariamento dell'Ente consortile;
- la nomina, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/83, del sig. Claudio Ruffini, nato il 22.01.1953 a Mosciano Sant'Angelo, residente a Giulianova, Via Cupa, n. 86 (C.F. RFF CLD 53°22 F764S), quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro;
- di assegnare al Commissario Regionale nominato il compito di provvedere alla piena collaborazione all'Amministratore giudiziario nello svolgimento dell'incarico allo stesso conferito dall'Autorità giudiziaria, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nonché all'indizione delle elezioni entro e non oltre tre mesi dalla nomina;

RICHIAMATA la nota del 27.12.2016 prot. n. 11647, con la quale il Commissario regionale sig. Claudio Ruffini ha comunicato che il Consorzio ha indetto, con delibera commissariale n. 27 del 21.12.2016, le elezioni dei componenti degli organi di amministrazione, fissando la data elettorale per il giorno 02.04.2017;

RICHIAMATO il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. dal sig. Mauro Petrucci +3 contro la Regione Abruzzo, in persona del legale

rappresentante p.t. e nei confronti del Commissario Claudio Ruffini (controinteressato) per l'annullamento del D.P.G.R. n. 93 del 14.11.2016, della nota del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. RA/0092398 dell'11.11.2016 e della nota del Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD, prot. n. 245 del 15.11.2016, e atti presupposti, connessi e/o consequenziali allo scioglimento del Consorzio;

RICHIAMATO altresì il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. dal sig. Mauro Petrucci +3 per l'adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., in relazione al giudizio n. 22/2017 R.G di cui sopra;

VISTA l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - n. 00018/2017 REG. PROV. CAU. - n. 00022/2017 REG. RIC, pronunciata in data 24.02.2017, che "accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione degli atti di indizione delle elezioni consortili; fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 17.07. 2017;

DATO ATTO che con nota del 08.03.2017, prot. n. 0001276, il Commissario regionale sig. Claudio Ruffini ha comunicato di aver provveduto con delibera commissariale n. 44 del 03.03.2017 a sospendere le elezioni per la formazione degli Organi statutari dell'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro;

RAVVISATA, anche alla luce dell'avviso reso con nota e-mail del 09.3.2017 dal Servizio Avvocatura Regionale, l'esigenza di disporre la proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, fino all'esito del ricorso sopra richiamato, la cui udienza pubblica è fissata per il 17.7.2017 e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il Commissariamento prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;

RICHIAMATA la nota del 27.03.2017, prot. n. 1879, con la quale il Commissario regionale Sig. Claudio Ruffini suggerisce, in considerazione della sospensione delle operazioni elettorali, disposta dal T.A.R. per l'Abruzzo con la sopra

richiamata Ordinanza n. 18/2017, la nomina di un nuovo Commissario regionale, cui affidare la ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio fino alla definizione della questione sollevata innanzi al predetto Giudice Amministrativo;

DATO ATTO che il 31/3/2017 è intervenuta scadenza dell'incarico conferito al sig. Ruffini, e che, nelle more della nomina di un nuovo Commissario Regionale, si rende comunque necessario garantire la gestione ordinaria del Consorzio di Bonifica Centro;

RITENUTO, sulla scorta della disponibilità in tal senso manifestata dal sig. Ruffini, di prorogarne l'incarico di Commissario per il tempo strettamente necessario alla individuazione e alla nomina del nuovo Commissario, e comunque non oltre il 21 aprile 2017;

DATO ATTO che per l'incarico di che trattasi il compenso spettante al Commissario è quantificato secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore e che, comunque, esso non comporta alcun onere a carico della Regione Abruzzo in quanto grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento competente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

VISTA la "Dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di Ente pubblico e di amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico", resa dal sig. Claudio Ruffini mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DECRETA

1. **di disporre** la proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei

- ricorrenti, il Commissariamento prosegue fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;
2. **di prorogare**, senza soluzione di continuità, l'incarico di Commissario regionale al sig. Claudio Ruffini, conferito con D.P.G.R. del 14.11.2016, n. 93, per il tempo strettamente necessario alla individuazione e alla nomina di nuovo Commissario e comunque non oltre il 21 aprile 2017;
 3. **di confermare** il trattamento economico spettante ai Commissari dei Consorzi di Bonifica secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore;
 4. **di dare atto** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione poiché il suddetto compenso grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro;
 5. **di notificare** copia del presente Decreto, a cura del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, al Commissario nominato nonché al Consorzio di Bonifica Centro;
 6. **di autorizzare** il servizio Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale a pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Giunta Regionale e sul B.U.R.A.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 21.04.2017, n. 23

Proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro e nomina dell'Avv. Luciana Di Pierdomenico, quale Commissario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D.P.G.R. 14 novembre 2016, n. 93, con il quale si è disposto in particolare:

- lo scioglimento degli Organi di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Via Gizio, 36 - 66100 Chieti Scalo (CH) ed il contestuale commissariamento dell'Ente consortile;
- la nomina, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/83, del sig. Claudio Ruffini, nato il 22.01.1953 a Mosciano Sant'Angelo, residente a Giulianova, Via Cupa, n. 86 (C.F. RFF CLD 53°22 F764S), quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro;
- di assegnare al Commissario Regionale nominato il compito di provvedere alla piena collaborazione all'Amministratore giudiziario nello svolgimento dell'incarico allo stesso conferito dall'Autorità giudiziaria, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nonché all'indizione delle elezioni entro e non oltre tre mesi dalla nomina;

RICHIAMATA la nota del 27.12.2016 prot. n. 11647, con la quale il Commissario regionale sig. Claudio Ruffini ha comunicato che il Consorzio ha indetto, con delibera commissariale n. 27 del 21.12.2016, le elezioni dei componenti degli organi di amministrazione, fissando la data elettorale per il giorno 02.04.2017;

RICHIAMATO il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. dal sig. Mauro Petrucci +3 per l'annullamento del D.P.G.R. n. 93 del 14.11.2016, della nota del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. RA/0092398 dell'11.11.2016 e della nota del Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD, prot. n. 245 del 15.11.2016, e atti presupposti, connessi e/o consequenziali allo scioglimento del Consorzio;

RICHIAMATO altresì il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. dal sig. Mauro Petrucci +3 per l'adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., in relazione al giudizio n. 22/2017 R.G di cui sopra;

VISTA l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - n. 00018/2017 REG. PROV. CAU. - n. 00022/2017 REG. RIC, pronunciata in data 24.02.2017, che "accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende

l'esecuzione degli atti di indizione delle elezioni consortili; fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 17.07.2017;

DATO ATTO che con nota del 08.03.2017, prot. n. 0001276, il Commissario regionale incaricato ha comunicato di aver provveduto con delibera commissariale n. 44 del 03.03.2017 a sospendere le elezioni per la formazione degli Organi statutari dell'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro;

RAVVISATA, anche alla luce dell'avviso reso con nota e-mail del 09.3.2017 dal Servizio Avvocatura Regionale, l'esigenza di disporre la proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, fino all'esito del ricorso sopra richiamato, la cui udienza pubblica è fissata per il 17.7.2017, e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il Commissariamento prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;

RICHIAMATO il D.P.G.R. del 6 aprile 2017, n. 22, con il quale si è disposto:

- la proroga del commissariamento del predetto Consorzio di Bonifica fino all'esito del ricorso richiamato in premessa, stabilendo fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il Commissariamento prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;
- la proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale al sig. Claudio Ruffini per il tempo strettamente necessario alla individuazione e alla nomina di nuovo Commissario, e comunque non oltre il 21 aprile 2017;

VISTA l'ordinanza del T.A.R., Sezione distaccata di Pescara, n. 125/2017, pubblicata il 04.04.2017, con la quale la predetta autorità giudiziaria, a correzione della precedente Ordinanza n. 18/2017 cit., ha fissato per la trattazione del ricorso in premessa l'udienza pubblica per il giorno 14.07.2017;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale del 19.04.2017, prot. n. 106012/17, con la quale, al fine di assicurare continuità e

funzionalità alla governance del Consorzio di Bonifica Centro, in attesa dello svolgimento delle elezioni per l'insediamento dei nuovi organi di amministrazione, è indicato, nella persona dell'Avv. Luciana Di Pierdomenico, nata in Alanno (PE) il 1.3.1961, residente a Scafa (PE), Via Corso I Maggio n. 176, il nominativo del nuovo Commissario regionale cui affidare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo;

CONSIDERATO che l'Avv. Luciana Di Pierdomenico subentra nella gestione commissariale al sig. Claudio Ruffini con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e comunque, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;

RITENUTO di nominare quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, l'Avv. Luciana Di Pierdomenico, con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del predetto Consorzio di Bonifica fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il predetto incarico prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;

DATO ATTO che per l'incarico di che trattasi il compenso spettante al Commissario è quantificato secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore e che, comunque, esso non comporta alcun onere a carico della Regione Abruzzo in quanto grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro;

VISTA la "Dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di Ente pubblico e di amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico", resa dall'Avv. Luciana Di Pierdomenico mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita agli atti del Dipartimento competente della Giunta Regionale in data 20 aprile 2017;

VISTO il Curriculum Vitae dell'Avv. Luciana Di Pierdomenico, acquisito agli atti del Dipartimento competente della Giunta Regionale in data 20 aprile 2017

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento competente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

DECRETA

1. **di disporre** la proroga del commissariamento del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il Commissariamento prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;
2. **di nominare**, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/83, l'Avv. Luciana Di Pierdomenico nata in Alanno (PE) il 1.3.1961, residente a Scafa (PE), Via Corso I Maggio n. 176, quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Chieti Scalo, che subentra al precedente Commissario Regionale sig. Claudio Ruffini nella gestione commissariale del predetto Consorzio di Bonifica, fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il predetto incarico prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;
3. **di assegnare** al Commissario Regionale nominato il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio di Bonifica Centro fino all'esito del ricorso richiamato in premessa e di stabilire fin da ora che, in caso di reiezione della domanda dei ricorrenti, il predetto incarico prosegua fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;
4. **di confermare** il trattamento economico spettante ai Commissari dei Consorzi di

- Bonifica secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore;
5. **di dare atto** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione poiché il suddetto compenso grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro;
 6. **di notificare** copia del presente Decreto, a cura del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, al Commissario nominato nonché al Consorzio di Bonifica Centro;
 7. **di autorizzare** il servizio Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale a pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Giunta Regionale e sul B.U.R.A.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it